



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N°23 del 31/05/2019

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.62 DEL 16/10/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18,08 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Di Biasi Franco | 09) Di Nardo Eleodoro |
| 2) Di Filippo Giuseppe | 10) Buonora Maristella |
| 3) Crispino Francesco | 11) Framondino Luigi |
| 4) Russo Gennaro | 12) Comite Nicola |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Botticchio Giuseppina |
| 6) Cammarota Giuseppe | 14) Coppola Salvatore |
| 7) La Porta Massimo | 15) Abate Agostino |
| 8) Verrone Gian Luigi | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: **BUONORA - FRAMONDINO - RUSSO.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Roberto Antonio Mutalipassi, Maria Giovanna D'Arienzo, Eugenio Benevento e Gerardo Santosuosso .



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: **Assessore alle politiche economiche e finanziarie.**

OGGETTO: Modifica Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali.

PREMESSO

- che in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni hanno la facoltà di modificare attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di imposta;

- che il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

CONSIDERATO

- che in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;

- che, come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Lombardia - con parere 251/2017 "in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall' adempimento. Essa si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore....".

La ratio dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito.

-che in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso alla compensazione, la sezione della Corte dei Conti della Basilicata, con delibera n. 123/2013 ha avuto altresì modo di ricordare che:

- "già l'art. 69 comma 1 del R.D. N. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;
- "dalla circostanza che l'art. 1246 del c.c. esclude la compensazione tra le

altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che “non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'Ente Locale” in concreto, dunque, non “può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati ed enti locali per rapporti contrattuali e commerciali”;

- che anche il T.A.R. Lazio con sentenza n. 2659 del 16/02/2015 ha affermato che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato che le amministrazioni pubbliche, anche locali, già hanno nel momento in cui è loro consentito, se non addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato.

RITENUTO

- opportuno di dovere adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute da parte dell'Ente.

RAVVISATA

- l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per gli utenti/contribuenti di questo Ente che sono al contempo creditori nei confronti dello stesso, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito.

RITENUTO

- indispensabile intervenire per normare correttamente le compensazioni, applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 16/10/2018.

ATTESO che si rende necessario modificare lo stesso nel seguente modo:

1. all'art. 2 comma 6 di eliminare, dopo il termine compensazione la parola “non”;
2. all'art. 2 comma 6 inserire, dopo il termine ammessa la parola “anche”;
3. all'art. 3 eliminare il comma “2”, di conseguenza il comma 3 diventa comma 2;
4. all'art. 4 eliminare il comma “2”, di conseguenza il comma 3 diventa comma 2;

ACQUISITO il parere della commissione congiunta Bilancio/Regolamento nella seduta del 24/05/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione.

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso con verbale n. del

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di modificare il regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali, applicabile ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), nel seguente modo:

- all'art. 2 comma 6 di eliminare, dopo il termine compensazione la parola "non";
- all'art. 2 comma 6 inserire, dopo il termine ammessa la parola "anche";
- all'art. 3 eliminare il comma "2", di conseguenza il comma 3 diventa comma 2;
- all'art. 4 eliminare il comma "2", di conseguenza il comma 3 diventa comma 2;

3)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Agropoli 24.05.2019

Assessore alle politiche economiche e finanziarie
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO : Il responsabile dell'Area Entrate
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 ; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Agropoli 24.05.2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Sig.Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1, del TU approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere favorevole.
Agropoli 24.05.2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Alle ore 18,13 entra in Aula l'assessore Lampasona .

Il Presidente del Consiglio all'esito dell'appello dichiara la seduta valida.

Il Segretario invita tutti i consiglieri a comunicare l'eventuale allontanamento dall'aula e i motivi ove vogliono che ciò risulti a verbale.
Comunica inoltre che l'approvazione dei verbali della seduta precedente, data la durata della stessa e la quantità degli argomenti trattati, ai sensi dell'art. 63 comma 8, è rimandata alla prossima seduta di consiglio.

Alle ore 18.11 entra il cons. Buonora**Alle ore 18.13 entra il cons. Framondino.**

Il cons. Caccamo chiede di effettuare una comunicazione preliminare al consiglio relativa al funzionamento del consiglio.

Il presidente del consiglio gli fa presente che se è ai sensi dell'art. 58 va bene altrimenti non può effettuare comunicazioni non all'ordine del giorno.

Il cons. Caccamo dice che è una dichiarazione ai sensi dell'art. 58.

Chiede che le note dei revisori vengano tempestivamente inviate ai consiglieri, così come altre comunicazioni.

Chiede che le interrogazioni scritte vengano risposte e non trasformate in interrogazioni orali.

Il Presidente del Consiglio risponde che le note dei revisori come gli vengono trasmesse vengono poi lasciate in segreteria per la consultazione di tutti i consiglieri.

Il Presidente del Consiglio introduce il primo punto all'o.d.g. "MODIFICA REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 16/10/2018 "

Relaziona l'ass. Mutalipassi evidenziando e spiegando le modifiche da apportare e ne chiede l'approvazione.

Interviene il cons. Abate, che preannuncia il suo allontanamento dopo aver letto una dichiarazione allegata al presente verbale.

Il cons. Abate alle ore 18.25 lascia l'aula.

Interviene il cons. Botticchio il quale inizia a parlare dell'Agropoli Cilento Servizi e di un argomento non all'ordine del giorno, pertanto il Presidente dopo diversi richiami la interrompe.

Alle ore 18.30 entra il cons. Russo.

Il presidente In assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti invita a votare.

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti :16 (Il cons. Abate alle ore 18.25 ha lasciato l'aula .Alle ore 18.11 è entrato il cons. Buonora .Alle ore 18.13 è entrato il cons. Framondino. Alle ore 18.30 è entrato il cons. Russo);

favorevoli :14;

contrari 1 : Botticchio;

astenuti 1 : Caccamo ;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

Siamo nel cuore di un argomento di consiglio comunale proposto dall'assessore alle politiche economiche e finanziarie Dott. Roberto Mutalipassi che nel corso della scorsa seduta consiliare si è preso il lusso dialettico di argomentare, peraltro in nostra assenza , sulla irresponsabilità dei consiglieri di minoranza che abbandonano l'aula allorquando si trattano argomenti di interesse economico e sociale dei cittadini amministrati .

Abbandono di aula che intendo volutamente e coscientemente ripetere anche per questo argomento e certamente solo dopo che avrò spiegato il perché e non prima di aver consegnato questa mia dichiarazione al segretario generale che dovrà avere la cortesia di allegarla a questo verbale di seduta.

Nel corso della seduta di insediamento di questa amministrazione, 24/06/2017, dichiarai :

- *La mia forte preoccupazione per una dichiarata continuità gestionale amministrativa con la precedente amministrazione ; gestione da me fortemente contrastata;*

ma rilevai anche che il Sindaco ed altri consiglieri di maggioranza avevano assicurato una diversa gestione e certamente più condivisa e partecipata.

Ne avevo preso e dato atto non solo al Consiglio stesso ma anche al pubblico presente ed avevo aggiunto che quella mia presa d'atto era il modo più vero e più sincero per augurare al Sindaco ed all'intero Consiglio comunale un BUON LAVORO NELL' INTERESSE supremo della nostra città.

MA POI ho dovuto assistere ad un film completamente diverso da quello che avevo vissuto in quella prima seduta consiliare ed augurato che avvenisse .

La cronistoria della disponibilità della minoranza è rilevabile da tanti atti e comportamenti :

- **Consiglio comunale 27/11/2017** – esternalizzazione servizi accertamento e riscossione imposte comunali – ICP pubblicità – TOSAP occupazione spazi pubblici – DPA Affissioni – riscossione di tutte le entrate tributarie e patrimoniali – supporto accertamento evasione tributi .



In tale seduta HO ESPRESSO PARERE CONTRARIO dichiarando <<*Si potrebbe anche essere d'accordo se si fosse prevista la reinternalizzazione del servizio, al verificarsi di determinate condizioni, ma la proposta è timida da questo punto di vista. Infine non condivido la scelta di esternalizzare la riscossione ordinaria. Pertanto annuncio il mio voto contrario.*>>

- Consiglio comunale del 29.12.2017—*nomina commissione paesaggio* –
- **Regolamento commercio** – INIZIATO CON LA CONSIGLIERE MONICA PIZZA ma poi non portato a compimento
- **Regolamento Sport** – INIZIATO con il consigliere comunale dott. CIANCIOLA e poi abbandonato perché non trovai convergenze con i consiglieri di maggioranza che costituivano la commissione.
- **NUOVO Regolamento del Commercio** portato a compimento con l'assessore Santosuosso con un lungo lavoro da parte di questa minoranza.

TUTTE queste nostre attività di minoranza partecipativa si sono compiute nel mentre la Vostra arroganza (quella della maggioranza) si perpetrava a continuo danno della nostra immagine e perfino a continuo danno della immagine di **Vostri consiglieri comunali** che evidentemente non volevano segnare il passo.

Mi riferisco a :

- Vergognosa revoca della nomina della commissione del paesaggio laddove questa minoranza era riuscita a strappare una nomina di un Vs. tecnico che si era candidato con le vostre liste ma che forse non segnava il passo ad ogni comando.
- Dimissioni della presidente della commissione commercio : Sig.ra Monica PIZZA
- Dimissioni del presidente della commissione Sport nonché capogruppo della lista Coppola : Dott. Cianciola
- Regolamento Commercio che non ha mai visto la sua effettiva applicazione
- Mancata convocazione di un consiglio monotematico sull'ospedale di Agropoli ed addirittura **revoca del Vs. vice-sindaco** perché NON aveva segnato il passo sulla questione Ospedale di Agropoli
- Mancata convocazione di un **consiglio monotematico sul PUC** adottato in piena campagna elettorale

Ho avuto modo , quindi , di verificare che con la maggioranza non c'è stata mai la possibilità di dialogare ed ho soprattutto verificato che VOI maggioranza avete



usato ed avreste voluto continuare ad usare la partecipazione e la disponibilità della minoranza come **paravento di avvenuto confronto e dialogo democratico**.

In parole povere ma chiare : avete dichiarato a NOI Minoranza l'invito a **sedersi al tavolo** del confronto ma poi nello stesso tempo avete sempre **sottratto la sedia** allorquando gli altri non potevano vedere o sentire .

Ho già detto altre volte che essere combattente è un onore ma arrivare poi alla chiachiellagine sarebbe troppo ed è per questo che ho deciso di abbandonare i vostri finti dialoghi e di partecipare al Consiglio comunale solo quando ci saranno argomenti sui quali potrò documentare , ancora meglio di quello che ho fatto fino ad oggi , la Vostra presuntuosa "arroganza" .

E' perciò assurdo che qualcuno della maggioranza voglia prendersi il lusso di fingere di meravigliarsi allorquando la minoranza esce dall'aula ed allorquando si approvano , così come vorrebbe far credere, provvedimenti che agevolano i cittadini.

VOI non avete alcuna possibilità politica di parlare di agevolazioni per i cittadini in quanto li avete vessati e abusati di maggiori tasse per maggiori ed inutili spese POI li avete illusi perché non vi conveniva chiedere prima di ogni tornata elettorale (prima provinciale – poi regionale – poi nazionale – etc.), ed adesso che siete in difficoltà di recupero tributi ed imposte **VOLETE** parlare di compensazione , dilatazione , etc. .

Cose queste che vengono fatte come ordinaria amministrazione in qualsiasi altra città ma laddove non si sono prima perpetrati vessazioni ed abusi per spese di pura goduria politica .

Adesso resto in aula fino a quando non si dichiarerà aperta la votazione , proprio per ascoltare Chi ha da controbattere.

Se per qualche altra volta verrà solo accennato ad una critica sul comportamento di questa minoranza , **RIPETERO'** puntualmente questo stesso intervento e lo farò allegare anche per altre cento volte alle varie delibere.

Agostino Abate – consigliere comunale -



COMUNE DI Agropoli

PROVINCIA DI Salerno

Al Segretario Comunale;
Al Presidente del Consiglio Comunale;
Al Responsabile Servizio Finanziario ;
Al responsabile Servizio Tributi

CITTÀ DI AGROPOLI	
28 MAG. 2019	
Prot. n.	019337

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI VERBALE N. 17/2019.

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2019 si è riunito presso la sede comunale il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dott. Ciancio Antonio, del dott. Di Fronzo Rocco Stefano e del Dott. Fortunato Desiderio.

Al Collegio è stato richiesto di esprimere parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “ Approvazione Modifica Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali .

Il collegio:

VERIFICATO

che le rettifiche apportate sono modifiche di carattere procedurale non destinate ad avere incidenza sulla manovra economica dell'Ente Pubblico ;
analizzato e siglato il regolamento costituito da sette articoli e sei pagine ;

ESPRIME

Parere favorevole al suddetto Regolamento
Il Collegio dei Revisori

Dott. Ciancio Antonio

Dott. Di Fronzo Rocco Stefano

Dott. Desiderio Fortunato



CITTA' DI AGROPOLI

Provincia Salerno

AREA ENTRATE TRIBUTARIE - EXTRATRIBUTARIE

TURISMO - PROMOZIONE - EVENTI - CULTURA- SPORT

Telefono: n. 0974/827482- telefax: n. 0974/826066

e-mail: tributi@comune.agropoli.sa.it

REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 - Compensazione verticale

Art. 4 - Compensazione orizzontale

Art. 5 - Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

Art. 6 - Abrogazioni

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

Art.2
Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 - comma 167 - della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 - comma 1 - della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
4. Il Funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. La compensazione è ammessa anche per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte

dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

Art. 3 Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4 Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 5
Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:
 - o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - o esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - o affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
4. I Responsabili dei Settori comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di creditori dell'Ente devono accertare preliminarmente se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente stesso.
I medesimi Responsabili dei Settori adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:
 - liquidazione del credito complessivo vantato dal creditore;
 - recupero del debito a carico del creditore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
 - ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal creditore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di contabilità pubblica.

Art. 6
Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.

Art. 7
Entrata in vigore

- 1 Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li **13 GIU. 2019**

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li **13 GIU. 2019**

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo

Li **13 GIU 2019**



IL VICE SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Capozzolo